

"Decreto Legge del 19 maggio 2020, n°34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

> Audizione V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione Camera dei Deputati

Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa
privata



LA PREMESSA

Non possiamo certo dire che l'impegno del Governo sia mancato in questi mesi di emergenza. Si è trattato però a nostro avviso di un agire disordinato e compulsivo che ha disorientato imprese e cittadini: 58 i provvedimenti d'urgenza dal 31 gennaio u.s. ad oggi pubblicati sulla GU riguardanti misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19¹. A detti provvedimenti vanno aggiunte circolari di Ministeri, Agenzie, Inps e INAIL, le FAQ distribuite sui siti dei vari Ministeri e tutte le Ordinanze di Regioni e Provincie autonome.

La situazione non è semplice - non lo sarebbe per chiunque si trovasse al Governo - e se non lo è per chi disegna i provvedimenti tantomeno lo è per chi dovrebbe rispettarli e adottarli.

Una macchina, quella statale, resa ancora più complessa dalla burocrazia che complica, rallenta e talvolta impedisce di mettere in pratica alcune delle misure previste. I 98 provvedimenti attuativi cui fa rinvio il DL rilancio non stupiscono più di tanto (non è una novità). Se si pensa che con il "Cura Italia", all'articolo 71, si è previsto il rinvio ad un apposito decreto MEF (che ovviamente nessuno ha ancora visto) addirittura per disciplinare la menzione meritoria di chi non s'è avvalso (pur avendone titolo) della sospensione dei versamenti va da sé che non lusinga nemmeno l'annuncio di un prossimo decreto dedicato alla semplificazione che rinvierà probabilmente a chi sa quanti provvedimenti attuativi². Il problema della burocrazia - enfatizzato da ogni nuovo Governo - non riesce a subire un cambio di passo, poiché alla fase propositiva di misure di miglioramento non segue pressoché mai la necessaria fase di controllo dei risultati. Deve essere tassativamente acquisito, e la situazione emergenziale che stiamo vivendo potrebbe essere il là del cambiamento, che la Pubblica Amministrazione non possa - senza eccezioni - chiedere documenti già in suo possesso, ricomprendendo nel concetto di PA sia quella centrale che territoriale di qualunque tipo, ivi incluse Agenzie, Autorità, Enti ed Organismi controllati o comunque vigilati.

Potrebbe sembrare una parentesi stravagante eppure, per un industriale su tre intervistato da Confimi Industria in occasione della riapertura degli stabilimenti produttivi dopo i mesi di lockdown, l'eccesso di burocrazia e le sue tempistiche bibliche rimangono al primo posto tra i problemi che legano industria e istituti di credito.

E proprio l'indagine che la nostra Confederazione ha condotto a circa 1000 dei suoi associati ha permesso di scattare una fotografia dello stato economico e sociale in cui versano le piccole e medie imprese private del manifatturiero italiano: una ripartenza amara per oltre il 60% degli industriali che non ha registrato nuovi ordinativi, mentre 1 azienda su 4 ha problemi nell'approvvigionamento con i sub fornitori.

Emorragia economica che inevitabilmente continua a scontrarsi col tema della liquidità: il 42% degli imprenditori che hanno risposto all'indagine è ricorso agli istituti di credito proprio a causa della

¹Ci riferiamo ai 12 decreti legge (fra i quali il DL rilancio di 266 articoli), 11 DPCM, 4 delibere, 2 decreti Mef, 1 decreto e una circolare MISE, 2 Decreti e 18 Ordinanze del Ministero della Salute, 30 ordinanze della Protezione civile, 6 del Commissario straordinario).

² Dal varo dell'ultimo significativo decreto dedicato alla semplificazione (il D.Lgs 175/2014) abbiamo contato (tralasciando fatture e corrispettivi telematici) più di 50 complicazioni (numero in difetto) a vasto impatto operativo (comunicato Confimi Industria del 6/9/2019, ndr) e dal 2020 dobbiamo aggiungere nuove tasse e complicazioni solo rinviate con i provvedimenti legati a Covid-19: plastic tax, sugar tax, stretta sulle compensazioni nonché, per l'appunto (già dal 1° gennaio), le novità nella gestione delle ritenute dipendenti per appalti di opere e servizi, affidamenti o pattuizioni contrattuali comunque denominate relative a prestazioni a prevalente contenuto di manodopera.



contrazione – fino quasi all'azzeramento – degli ordini, mentre un terzo del campione ha contattato le banche per via degli insoluti di mancati pagamenti.

La nostra Confederazione ha inoltre chiesto agli imprenditori di fare un punto anche sull'applicazione del protocollo di salute e sicurezza anti contagio da covid: relativamente al personale, in occasione della riapertura, il 53% del campione ha riscontrato difficoltà nel reperire i dispositivi individuali di protezione, mentre il 26% riscontra difficoltà con la disponibilità del personale a causa dei carichi familiari.

Manifatturiero che, in virtù estrinseca del comparto, ha visto l'80% delle aziende attivare gli ammortizzatori sociali interessando il 65,7% del personale impiegato.

Ingenti inoltre gli investimenti sostenuti per adeguare spazi e organizzare la logistica per più di un 1 imprenditore su 6. Attestandoci alla totalità del campione, la media dell'investimento si orienta attorno al 2,8% del fatturato.

Sforzo mal ripagato dall'increscioso episodio che ha visto protagonista Invitalia la scorsa settimana: più di 240 mila aziende non vedranno finanziate le spese di protezione individuale riferita ai DPI di cui avrebbero diritto. Il bando del MISE, gestito da Invitalia, vedeva l'apertura di uno sportello dove prenotare le risorse necessarie all'acquisto delle protezioni imposte per decreto e due settimane di tempo per aver il numero di protocollo. Lo sportello si è di fatto concluso per esaurimento dei fondi – 50 milioni di euro - dopo un solo secondo dalla sua attivazione.

Per fare un passo indietro prima di passare in rassegna il Decreto Legge in oggetto, vorremmo porre l'attenzione su quelle misure degne di nota per il mondo imprenditoriale relative ai precedenti decreti: del Cura Italia hanno funzionato, ad esempio, la moratoria "mutui", i 600 euro alle partite Iva, la cassa integrazione ordinaria. Pollice verso per quella in deroga, anticipata per lo più dalle imprese.

Del decreto Liquidità, Confimi Industria plaude all'emendamento approvato dalla Commissione Finanze del Senato che permette di facilitare, con una garanzia dello Stato attraverso la Sace, la cessione dei crediti a società di factoring da parte delle imprese. La garanzia è stata introdotta a vantaggio dei cedenti di crediti commerciali per le operazioni realizzate "pro solvendo", ossia con garanzia di solvenza in capo all'impresa cedente. Si tratta finalmente di uno strumento adeguato capace di supportare il capitale circolante delle imprese. La Confederazione auspica un ulteriore sforzo del Governo, eventualmente nel DL Rilancio, per completare la misura di sostegno del circolante con estensione della garanzia anche al credito commerciale ceduto in pro soluto.

Fermo restando che la disposizione riguarderà le cessioni effettuate dopo la conversione in legge del decreto ci si augura ovviamente di non dover amaramente riscontrare l'ennesima delusione nella fase applicativa demandata ad apposito decreto.

Apprendiamo inoltre con favore anche l'approvazione dell'emendamento al medesimo DL Liquidità che innalza (da 6 a 10 anni, ma anche fino a 30 per i finanziamenti fino a 800mila con garanzia statale all'80% e intervento Confidi per il rimanente) il periodo per la restituzione dei finanziamenti accordati alle imprese. Si tratterebbe di un aiuto per le piccole imprese, in particolare per quelle fino a 3,2 milioni di euro di fatturato 2019, termine di restituzione allungati da 6 a 10 anni con 2 di preammortamento.



Prima di scendere nel dettaglio dei singoli articoli, riferendoci a una visione d'insieme, il Decreto Rilancio pecca nel contenere risorse a pioggia (Alitalia compresa) che deluderanno un po' tutti: 462 pagine contenenti troppi rinvii a provvedimenti attuativi, misure articolate e spesso demotivanti, molti slogan. Eppure giugno è alle porte e i versamenti dell'Iva, dell'IMU e le dichiarazione dei redditi sono ancora tutti lì.

I contributi a fondo perduto, (tra 1.000€ e 40.000€ per le imprese fino a 5 milioni di ricavi che hanno avuto crollo di fatturato nel mese di aprile) nessuno li vedrà prima di fine giugno.

Interessanti ma troppo complesse e soprattutto troppo breve il termine del 31/12/2020 anche le misure che mirano a incentivare la capitalizzazione delle imprese di media dimensione (tra i 5 e i 50 milioni di ricavi) vuoi nella formula privata vuoi in quella pubblica.

Condivisibile l'idea che in presenza degli incentivi non vi possa essere distribuzione di dividendi e/o riserve, così come è apprezzabile, in caso di finanziamento del fondo Invitalia, il vincolo a destinare il finanziamento a costi e attività italiane (comma 13 art. 28). Attendiamo però caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento - comprese quelle per l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali per il rimborso senza interessi - rinviate a prossimi decreti.

Con il presente documento inoltre vogliamo porre l'accento su di un aspetto collaterale chiedendo l'estensione dei benefici previsti dai recenti decreti compreso quello in oggetto anche all'associazionismo produttivo: nel 2020 sarà infatti difficile riscuotere le quote associative da parte delle associazioni datoriali, il sistema produttivo privato rischia così di trovarsi privo dell'indispensabile assistenza associativa, proprio nel momento in cui le imprese ne hanno maggiormente bisogno. Un sostegno al mondo associativo privato che sarebbe del resto di aiuto al sistema Paese perché in grado di informare capillarmente le imprese, compito che altrimenti graverebbe ulteriormente sulle Amministrazioni Pubbliche.



Titolo III Misure in favore dei lavoratori Capo I

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

Alcune delle misure contenute nel Decreto in esame sono state suggerite da Confimi Industria e colte, seppur in ritardo, dal legislatore (leggi procedura unificata tra gli ammortizzatori sociali), mentre altre osservazioni avanzate ancora permangono nei testi apportando forti criticità e contribuendo ad appesantire la già elefantiaca macchina burocratica.

Per fare degli esempi di queste ultime criticità prima di scendere nel dettaglio dei provvedimenti:

- reinserimento della consultazione sindacale per utilizzo ammortizzatori;
- divieto di licenziamento indipendentemente dalla situazione economica che mina la stessa libertà d'Impresa garantita dalla Costituzione;
- nessun provvedimento strutturale viene indicato a sostegno del mantenimento dell'occupazione (vedi riduzione del costo del lavoro, ridefinizione/sostituzione del Decreto Dignità);
- nessuna volontà di superare le resistenze nei rapporti di lavoro rimodulando i sistemi di negoziazione;
- la scelta di non voler fare chiarezza circa la responsabilità dell'imprenditore sulla questione infortunio per contagio da COVID 19. La circolare n. 22 dell'INAIL, seppur esplicativa, non è esaustiva e proprio perché si afferma che "sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro" si intervenga direttamente sulla norma escludendo la responsabilità datoriale in vigenza dello stato di emergenza restituendo agli imprenditori (quanto meno da questo versante) un minimo di tranquillità (ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza) a fronte delle enormi difficoltà che devono affrontare per evitare che la pandemia non si trasformi nel fallimento sistemico, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero a livello sociale per l'intero Paese.

A tal ultimo riguardo, l'articolo 42, comma 2, del DL 18 andrebbe sostituito dal seguente:

"La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati fermo restando che nessuna conseguenza di ordine penale o civile è imputabile al datore di lavoro per le infezioni riconducibili al periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con DPCM 31/1/2020 o successive disposizioni considerata la elevatissima difficoltà di stabilire il luogo e motivo di contrazione della causa virulenta".

Confimi Industria valuta positivamente l'ampliamento del numero di settimane di CIGO-CIGD a disposizione delle aziende e dei lavoratori sempre con la causale COVID 19.



Le settimane di CIGO previste dal precedente Decreto Cura Italia del numero di 9 ora sono elevate a 14, cioè con ulteriori 5 settimane da fruire sempre entro il 31 agosto 2020, per le aziende che abbiano interamente esaurito le precedenti, con la possibilità aggiuntiva di elevare di 4 settimane decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.

Vincolo dal quale sono esclusi i datori di lavoro dei settori turismo (fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche), a valere però su apposito capitolo di bilancio con dotazione pari a 2.740,8 milioni di euro, istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Positiva la possibilità di riconoscere l'ammortizzatore sociale di CIGO Covid-19, assegno ordinario Covid-19 e cassa integrazione in deroga anche ai lavoratori assunti dal 17 marzo al 25 marzo 2020.

Va nell'ottica della semplificazione rivendicata anche da Confimi Industria, il fatto che la cassa integrazione in deroga viene ora riconosciuta dall'Inps e non più dalle Regioni. In caso di richiesta di pagamento diretto da parte del datore di lavoro, l'Inps, nell'autorizzare la richiesta, dispone anche l'anticipazione di tale pagamento ai lavoratori nella misura del 40% dell'indennità dovuta.

La nostra Confederazione vede inoltre con favore il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare per i percettori dell'assegno ordinario erogato dal FIS.

L'istituzione di un Fondo di garanzia per consentire la piena attuazione della convenzione sottoscritta lo scorso 30 marzo con ABI in tema di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale permette di superare le resistenze fino ad ora registrate.

Il giudizio finale però dovrà essere rimandato perché subordinato ai criteri, alle condizioni e alle modalità di funzionamento di tale Fondo che verranno disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e del Ministro del Lavoro - da adottarsi entro 60 giorni - previa consultazione di ABI e parti firmatarie della citata convenzione.

Priva di logica invece – a nostro avviso - la volontà di reintrodurre la procedura di informazione e consultazione sindacale. La stessa, infatti, prevista in origine con il Decreto 18/2020 era stata eliminata la Legge di Conversione n.27/2020. Tale procedura per altro non è richiesta dall'INPS ente chiamato a gestire le domande di utilizzo degli ammortizzatori al fine del riconoscimento dell'ammortizzatore.

Infine va sottolineato che tale adempimento rende farraginosa l'attività delle aziende in quanto la richiesta della Cigo o Cigd avviene sempre con la stessa causa e apparendo esattamente il proseguo di una triste realtà e non una nuova casistica.

Art.80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Valutiamo invece negativamente l'estensione da 60 giorni a 5 mesi del termine previsto dal DL "Cura Italia" per l'applicazione del divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e di quelli collettivi.

Si tratta di una palese violazione che vincola pericolosamente la libertà d'impresa, rende incompatibile la gestione degli eventuali esuberi con l'utilizzo degli ammortizzatori sociali vanificandone il reale utilizzo degli stessi.



Se inoltre da una parte viene trasmesso ai lavoratori un messaggio fuorviante, ovvero quello di "voler garantire" il mantenimento dei rapporti di lavoro nonostante un calo economico non sostenibile; dall'altra non sono prospettate soluzioni alle imprese tali da permettere una gestione dei livelli occupazionali compatibile con la propria capacità produttiva, rimodulata sulle future richieste di mercato.

A conti fatti, molte aziende a metà giugno avranno esaurito gli ammortizzatori con causale Covid-19 e per i successivi due mesi non potranno procedere con eventuali, seppur inevitabili, riduzioni del personale. A questo si aggiunge – probabilmente – l'impossibilità di utilizzare altri strumenti temporanei di gestione (ferie, permessi, altri ammortizzatori utilizzabili solo in caso di crisi temporanee, riduzione orario con sovvenzioni per la formazione previsti dal nuovo Decreto ma assolutamente non chiari).

Il rischio è che le aziende si trovino costrette a sospendere i rapporti senza poter retribuire i lavoratori, in attesa di licenziarli. L'analisi vuol porre l'accento sul fatto che sia assurdo che le 9 settimane aggiuntive di cassa non possano quantomeno essere utilizzate <u>tutte</u> entro il 31 agosto 2020.



Titolo II Sostegno alle imprese e all'economia

e

Titolo VI Misure fiscali

Premettiamo la positività di alcune misure (peraltro già proposte anche da Confimi in occasione delle audizioni ai precedenti decreti):

- soppressione anticipata clausole salvaguardia Iva e accise 2021 (art. 123);
- rinvio al 2021 plastic tax e sugar tax (art. 134);
- rinvio novità al 2021 obblighi adeguamenti nuovi tracciati FE (provv. AdE 20/04/2020) corrispettivi telematici, lotteria scontrini e precompilate (art. 140, 141, 142);
- aumento soglie compensazioni crediti fiscali da 700.000 a 1.000.000 (art. 147); manca però un opportuno aumento della soglia basse di € 5.000 oltre la quale è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità;
- remissione in termini fino al 30/09 anche degli avvisi bonari precedentemente esclusi (art. 144);
- credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (art. 125) risulta potenziato (60% invece di 50% e fino a 60.000 invece di 20.000) ancorché le somme stanziate (200 milioni di euro) non sembrano sufficienti (considerati i contribuenti rimasti a bocca asciutta con il bando Invitalia).

Art.123 - Fattura elettronica e bollo

Nulla da eccepire in merito al rinvio al 2021 della procedura per la liquidazione automatizzata del bollo in fattura in base ai dati della stessa.

Accorgimenti per contrastare, grazie alla fattura elettronica, il rischio di fallimenti sistemici, usura e mafie (baratto finanziario/compensazione multilaterale; Iva insoluti)

In merito alla fattura elettronica vorremmo attirare piuttosto l'attenzione sulla straordinaria opportunità che potrebbe offrire.

A causa della pandemia Covid-19 l'instabilità finanziaria sarà inevitabilmente ancora più elevata di quanto non lo sia cronicamente in Italia. "Il tributo che dovrà pagare l'economia reale sarà rilevante, per i lavoratori e per le imprese" sono parole del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco³ e questa eccezionale situazione - ha aggiunto - richiede azioni da intraprendere a tutti i livelli.

Le misure introdotte con i decreti di questi mesi non saranno mai sufficienti ed in ogni caso, c'è da osservare, l'enorme sforzo per il sostegno, fra le altre, della liquidità con garanzie a carico dello Stato (e quindi della collettività) trascinerà effetti problematici per generazioni e generazioni; è prevedibile, infatti, che molti non riusciranno a ripartire e a rimborsare prestiti nuovi e vecchi.

³ In un intervento del 17 aprile al 101° Meeting del Development Committee della Banca Mondiale e dell'Fondo Monetario Internazionale (Fmi) a Washington.



Che fare allora? Da quanto sta emergendo in queste settimane una ricetta inequivocabile non c'è l'ha nessuno né dal fronte interno né dal fronte europeo e internazionale. L'Italia, però, ha la fatturazione elettronica XML (quasi) generalizzata che tutti gli altri Paesi non hanno. La fatturazione elettronica, nata da esigenze ed obiettivi erariali, potrebbe diventare elemento di competitività per il nostro fragile sistema economico che, per tanti motivi, cresce meno degli altri da almeno 20 anni. Si consideri l'esemplificazione che segue e si noti quali potrebbero essere i benefici per l'economia indigena se SdI/AdE ponessero in evidenza le relazioni fra creditori e debitori proponendo, a chi vorrà, compensazioni multilaterali volontarie (crediti e debiti commerciali) ex art. 1252 cc.

ESEMPIO

ALFA è debitore di BETA per € 200; BETA è debitore di GAMMA per € 300; GAMMA è debitore di ALFA per € 100.

ALFA		BETA		GAMMA	
Cr.vs Gamma	(D) 100	Cr.vs Alfa	(D) 200	Cr.vs Beta	(D) 300
Db.vs Beta	(A) 200	Db.vs Gamma	(A) 300	Db.vs Alfa	(A) 100

Attraverso una compensazione multilaterale di € 100 ALFA rimane debitore di BETA per € 100 (anziché 200), BETA di GAMMA per € 200 (invece di € 300) e GAMMA verso ALFA per zero (ma vede ridotto il proprio credito verso BETA da € 300 a 200).

ALFA		BETA		GAMMA	
	•••			•••	
Cr.vs Gamma	(D) 100 0	Cr.vs Alfa	(D) 200 100	Cr.vs Beta	(D) 300 200
Db.vs Beta	(A) 200 100	Db.vs Gamma	(A) 300 200	Db.vs Alfa	(A) 100 0

Nel nostro esempio, tutti riducono la propria esigenza di ricorso al credito bancario per 100; GAMMA non avrà bisogno di liquidità (i suoi debiti si azzerano); a BETA servono solo 200 (non più 300) o addirittura zero quando GAMMA gli bonifica i 100 residui. In altri termini, invece di bonifici (con relativa esigenza di liquidità o finanziamenti) per 600 (200+300+100), a chiudere queste operazioni ne potrebbero bastare la metà ossia 300 (0 +100+ 200). Se poi inseriamo altre compensazioni multilaterali che BETA e GAMMA dovessero poter effettuare con YPSILON ... l'importo potrebbe ridursi ulteriormente⁴.

Il tessuto produttivo italiano è caratterizzato dalla presenza per il 99% di PMI di cui il 95% sono peraltro microimprese (meno di 10 addetti) che occupano il 46% degli addetti e che non delocalizzano (semplicemente perché sono troppo piccole per farlo); quest'ultime non sono quotate e pertanto non sono scalabili da investitori esteri⁵ e questo – mai come oggi - è un aspetto da tutelare. Le piccole imprese sono però cronicamente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito ed un sistema di compensazione multilaterale dei crediti e debiti commerciali potrebbe sopperire significativamente a detta criticità generando un effetto leva nella circolazione di beni e

9

⁴ Si consideri che nel 2019 (1° anno di applicazione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica XML) sono state trasmesse al SdI ben 2.054.000.000 di fatture di cui il 55% relative ad operazioni B2B.

⁵ Sono noti al riguardo gli allarmi lanciati anche dal Copasir.



servizi anche in mancanza di liquidità. Va da sé, ovviamente, che il tutto funzionerebbe in modo generalizzato indipendentemente dalla dimensione aziendale generando quindi benefici anche alle **imprese nazionali** di più rilevanti dimensioni.

La crescita dell'economia italiana è ferma da troppo tempo e mai come ora, in piena fase recessiva, servono scelte innovative. Le potenzialità della fatturazione elettronica XML sono in grado di agevolare, in modo semplice, un processo virtuoso che permetterebbe di sopperire ora, come in futuro, alle criticità nell'accesso al credito⁶ garantendo, nel B2B, significativi volumi nella circolazione di merci e servizi anche in mancanza di liquidità.

Evidenziamo che nel settore privato esiste già una piattaforma privata⁷ che consente, a chi aderisce al servizio, di effettuare le suddette compensazioni multilaterali ma va da sé che per incidere significativamente a livello macroeconomico nazionale è necessario un utilizzo massivo che è quello che potrebbe avvenire attraverso l'implementazione del portale F&C dell'Agenzia delle Entrate (in subordine potrebbero essere valutate soluzioni private soggette a monitoraggio pubblico).

Dovrebbe trattarsi, a nostro giudizio, di un servizio ad "accesso convenzionale" (chiaramente facoltativo) dove:

- l'Agenzia delle Entrate propone a chi aderisce l'esistenza delle suddette relazioni non assumendo ovviamente alcuna responsabilità "certificativa" dei debiti/crediti risultanti dalle fatture elettroniche degli operatori;
- gli operatori saranno liberi di aderire alla compensazione multilaterale dove ognuno sarà controllore dell'altro;
- la compensazione si perfezionerà solo laddove tutti aderiranno alla proposta concatenata.

Nulla che impatti, ovviamente, sugli ordinari obblighi di fatturazione (nessuna deroga all'articolo 11 del DPR 633/72), contabilizzazione e liquidazione delle imposte ma un servizio "aggiuntivo" dell'AdE rispetto a quelli oggi esistenti che parte dalla base dati FE di cui l'amministrazione già dispone.

Un servizio di autogestione che – grazie alla Fatturazione Elettronica XML - riduca nel B2B la dipendenza delle imprese manifatturiere e commerciali dalle esigenze di credito bancario.

Tale sistema ridurrà anche i pretesti di chi userà la crisi per non pagare a prescindere (cose già successe nel 2008 e 2012 e che già si sono verificate anche lo scorso marzo). A tal ultimo riguardo molto utile potrebbe essere anche l'introduzione del recupero immediato dell'Iva in generale su qualsiasi insoluto nel B2B di forniture risultanti da fattura elettronica. Con il sistema delle note di variazione Iva (sempre in fatturazione elettronica) si concederebbe infatti al fornitore un'efficace arma di deterrenza per incassare il proprio credito pena la possibilità di attivare il recupero quantomeno dell'Iva sul non incassato con obbligo del cessionario/committente di riversare l'Iva detratta pur non avendola pagata.

Entrambe le proposte (per i motivi indicati in allegato) non richiedono a nostro giudizio particolari coperture finanziarie ma esclusivamente l'implementazione della piattaforma già in vigore per la fatturazione elettronica.

⁶ Criticità dettate da regole - scritte da altri - che da troppo rendono le nostre imprese vittima di complesse regole di finanza e rating che non tengono conto delle caratteristiche del nostro sistema economico.

⁷ www.compensiamo.it



Proponiamo due possibili interventi normativi per introdurre, come norma primaria, quanto sopra espresso. Il tutto andrebbe poi essere dettagliato, in tempi celeri, con appositi provvedimenti attuativi.

**** PROPOSTA 1 - Compensazione multilaterale crediti e debiti commerciali ****

Testo possibile emendamento

Nell'articolo 4 (semplificazioni amministrative e contabili) del D.Lgs 5 agosto 2015 n. 127, in calce, è aggiunto il seguente comma.

A partire dalla data da individuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'area di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti, che aderiranno al servizio, una piattaforma che agevoli, a giudizio esclusivo delle parti coinvolte, la compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. In caso di adesione delle parti la compensazione produrrà gli effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi degli articoli 1241 e ss del Codice Civile fino a concorrenza dello stesso valore. Nei medesimi termini è ammessa anche la compensazione volontaria plurilaterale ai sensi dell'articolo 1252 a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate ovvero piani attestati pubblicati al Registro imprese. Rimangono ferme, nei confronti del debito originario insoluto, le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Le disposizioni attuative con l'individuazione delle modalità applicative e delle condizioni di servizio è demandata al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 90 giorni, sentito il parere del Garante della privacy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'emendamento prevede l'implementazione della piattaforma "Fatture e Corrispettivi", gestita dall'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire agli operatori residenti o stabiliti di effettuare compensazioni, in modalità anche multilaterale, dei propri debiti e crediti commerciali relativi a forniture interne documentate da fattura elettronica emessa a norma dell'articolo 1 del D.Lgs 127/2015 e relative disposizioni attuative; in questo modo potranno essere significativamente ridotte le esigenze di ricorso al credito bancario.

Si ritiene **non siano necessarie coperture erariali** poiché la gestione e l'implementazione della piattaforma (SdI) di gestione della fatturazione elettronica è già finanziata da precedenti provvedimenti (legge di bilancio 2018).

**** PROPOSTA 2 - Recupero Iva fallimenti e insoluti nel B2B ****

Testo possibile emendamento

All'art. 26 del DPR n.633/72, dopo il comma 3, è aggiunta la seguente disposizione:

La disposizione di cui al comma 2 può essere applicata, in caso di insoluto, a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n.127/2015; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica".



Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento oltre a maggiore equità nel rapporto fisco contribuente. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del dPR n.633/72 limitatamente al B2B. Per la parte degli insoluti ordinari non serve copertura (perché il recupero Iva del fornitore diventa debito Iva del cessionario) e, a regime, la procedura agevolerà la riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti. L'intervento è opportuno anche per evitare una possibile infrazione comunitaria rispetto all'attuale disciplina che consente al creditore il recupero solo a fine fallimento (l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano, lo scorso 5/3/2019, ha presentato una denuncia alla Commissione Europea). Il fatto di consentire al fornitore, in termini generali (cioè anche per un semplice insoluto), di emettere nota di variazione Iva (sfruttando i margini concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE) obbligando conseguentemente il cessionario business a riversare l'Iva precedentemente detratta, produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché:

- (i) agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori;
- (ii) consentirà all'Erario di insinuarsi fin da subito sul cliente debitore per l'Iva non pagata al proprio fornitore (oggi quest'Iva a fine fallimento diventa invece inesorabilmente perdita erariale).

**** PROPOSTA 3 - Rinvio improcedibilità legge fallimentare e crisi d'impresa ****

Non v'è dubbio che a causa della pandemia Covid-19A il rischio di un fallimento sistemico (che è quello che si verifica quanto viene dichiarato fallito un numero di imprese talmente elevato da compromettere l'intero sistema economico nazionale) con tutto quello che ne consegue in termini negativi (a tutti i livelli). È un rischio che va evitato in tutti i modi possibili. Affinché l'insieme delle misure già introdotte (decreto liquidità) e quelle retro indicate che ci auguriamo vengano prontamente considerate riteniamo pertanto opportuno valutare urgentemente:

- la proroga di almeno ulteriori 6 mesi (quindi per il momento almeno fino al 31/12/2020) delle disposizioni dell'articolo 10 del DL 23/2020 che prevede l'improcedibilità delle istanze di fallimento depositate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020;
- l'introduzione di modifiche alla legge fallimentare e al codice della crisi d'impresa in grado di distinguere fra insolvenze generate dall'attuale stato eccezionale (da considerare una sorta di forza maggiore) e le insolvenze che tali sarebbero state a prescindere;
- lo slittamento ai parametri di bilanci 2019 e 2020 CC (con verifica quindi nel 2021) dell'obbligo di nomina del revisore secondo la disciplina dell'articolo 379 del Codice della crisi che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019 e che, in mancanza di interventi, porterà con la prossima approvazione del bilancio 2019 alla nomina sulla base di parametri di fatto già superati in considerazione della notevole riduzione di fatturato che sarà rilevata da moltissime srl nel 2020.

Art. 126 e 127 – Rinvio a settembre dei versamenti sospesi

Positivo lo slittamento a settembre di quanto già prorogato (fino a giugno) per aprile e maggio dal DL 23. Non c'è nulla, però, che riguardi giugno, luglio e agosto. La strategia del rinvio all'ultimo minuto comincia ad irritare. I problemi ci saranno anche a giugno, luglio e agosto, anzi saranno ancora più rilevanti perché nella prima fase delle riaperture aumenteranno i costi mentre i ricavi saranno risibile. Confimi (nelle audizioni al DL 18 e 23) aveva proposto o ribadisce l'esigenza di un



automatismo di almeno 6 mesi che comprenda quindi anche i versamenti fino ad agosto per chi ha avuto il crollo del fatturato rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

Art 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

La disposizione elimina il pagamento dell'Irap a saldo 2019 e 1° acconto 2020⁸. Dal 1998 l'Irap è fonte di imposizioni inique e complicazioni di calcolo indescrivibili. Il paradosso principale è quello che, a parità di condizioni, grava meno su chi delocalizza o meccanizza rispetto a chi impiega maestranze in loco. È un'imposta che grava, altresì, sulle imprese con bilanci in perdita violando il rispetto del dettato costituzionale della capacità contributiva. È semplicemente la tassa più odiata dagli imprenditori e in passato ha spinto (chi poteva) verso la delocalizzazione.

Ciononostante il giudizio di Confimi sull'articolo 24 in analisi è negativo. Si tratta, infatti, di un **esempio di** ingiustizia e **iniquità tributaria** che viola palesemente il principio di capacità contributiva. Potremmo dire con l'articolo 24 è stato introdotto un nuovo principio: quello della **capacità decontributiva**.

Conti alla mano l'IRAP 2019 risulterà infatti dimezzata per chi ha raddoppiato il volume della produzione rispetto al 2018; ridotta di 2/3 per chi l'ha triplicato e così via. Il tutto, peraltro, assolutamente a prescindere da crolli di fatturato rilevabili nei mesi di marzo, aprile o maggio 2020 cosicché il beneficio si manifesterà anche per il 2020 in modo più che proporzionale per chi, nonostante Covid-19, ha potuto lavorare anche di più.

Chi, invece, ha mantenuto gli stessi volumi oppure ha avuto una contrazione rispetto al 2018 non solo non avrà alcuna riduzione ma dovrà pure tribolare per recuperare l'eventuale credito (originato dagli acconti versati con il metodo storico) a causa delle misure restrittive introdotte con l'ultima legge di bilancio.

Impresa	VAP 2018	VAP 2019	Acconti 2019	Saldo 2019 (30/06/2020)	Beneficio ex art. 24	Irap 2019 effettiva	Incidenza IRAP 2019
Alfa (con aumento	1.000.000 Irap	2.000.000 Irap 78.000	35.100 (con acconto 90%) (*)	Debito 42.900 azzerato	Minor costo 2019 € 42.900	35.100 (invece di 78.000)	1,76% (risparmio 2,14%)
VAP)	39.000	Пар 70.000	39.000 (con acconto 100%)	Debito 39.000 azzerato	Minor costo 2019 € 39.000	39.000 (invece di 78.000)	1,95% (risparmio 1,95%)
Beta (con riduzione VAP)	1.000.000 Irap 39.000	500.000 Irap 19.500	35.100	Credito 15.600	Nessun beneficio	19.500	3,9%

⁸ Fatta eccezione per banche, intermediari finanziari, assicurazioni, Amministrazioni ed enti pubblici e altri soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro



La norma genera altresì una serie nutrita di dubbi che richiederanno un intervento interpretativo ufficiale⁹. Fra questi anche (in correlazione con altre misure a cui fanno ricorso gli operatori in questo periodo) l'impatto concreto del comma 4 che dice che le disposizioni in analisi si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal *Temporary Framework* della Comunicazione europea del 19 marzo 2020 (e successive modifiche) per le misure temporanee di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19.

Tutto ciò premesso a giudizio di Confimi la norma va completamente riscritta agendo su due fronti.

Innanzitutto valutando la prospettiva di dirottare i circa 4 miliardi impegnati per questa misura verso l'introduzione della deducibilità piena (e a regime) del costo del lavoro ai fini dell'Irap (manca il tempo determinato) risolvendo anche problematiche legate a vincoli e limiti comunitari cui fa cenno il comma 4 della norma.

Intervenendo per il differimento a settembre non solo dell'Irap in scadenza il prossimo giugno ma anche di Ires e Irpef di giugno attraverso il meccanismo del calo di fatturato già previsto per IVA, contributi e ritenute dipendenti. Per chi ha già avuto il calo per marzo e/o aprile, inoltre, sarebbe ragionevole, al fine di evitare continui ricalcoli, offrire uno spostamento sine die di tutte le scadenze da qui ad agosto. Il danno e i disagi sono già così elevati che sicuramente non sarebbe un regalo ingiustificato per nessuno.

Art.119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Gli articoli 119 e 121 del DL c.d. "Rilancio" hanno profondamente innovato, potenziandolo, il pacchetto di incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici. In particolare, il nuovo articolato aggiorna le agevolazioni di cui agli articoli 14 e 16 del DL 63/2013

- i. rimodulando le aliquote di detrazione fiscale, portate al 110%, dei cosiddetti "ecobonus" e "sisma bonus";
- ii. consentendo la trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito d'imposta cedibile.

La fruibilità delle opzioni di cui all'articolo 121 – trasformazione delle detrazioni in credito di imposta o in sconto in fattura – viene subordinata a due nuove attestazioni, rilasciate da tecnici abilitati, ai sensi del comma 13 lett. a) e b) e che riguardano la verifica di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

L'eventuale infedeltà di tali attestazioni comporta – come previsto dal comma 14 – la decadenza del beneficio, ovvero l'impossibilità di poter optare per la trasformazione delle detrazioni in credito di imposta (non decadrebbe invece, si lascia intendere, la detraibilità della spesa).

In virtù della portata che hanno tali conseguenze (che si traducono nell'obbligo, per il beneficiario della detrazione, di coprire per intero l'esborso dell'importo corrispondente ai lavori effettuati)

⁹ Quali saranno gli importi dell'acconto di novembre 2020? Come li si calcolerà, su una base 2019 al netto o al lordo del saldo abbonato? E andrà versato il 60 (o 50) o il 100% giacché a giugno non viene versato il 1° acconto.



insorge in capo al **professionista l'obbligo** – art.119 comma 14 – **di sottoscrivere una polizza assicurativa** "al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".

Il combinato delle disposizioni citate apre dunque due ordini di forte criticità che necessitano di urgenti chiarimenti e correzioni pena l'inefficacia dell'impianto normativo generale e, conseguentemente, l'impossibilità per i privati di fruire delle agevolazioni e, per i professionisti, di operare serenamente nello svolgimento delle attività asseverative di competenza.

Le problematiche riguardano:

- 1) la definizione dei criteri secondo cui misurare la congruità delle spese;
- 2) il calcolo dei rischi soggetti a copertura assicurativa

Congruità delle spese in relazione agli interventi agevolati

In virtù della forte agevolazione fiscale messa a disposizione dal decreto (che, pur nei limiti dei massimali previsti, viene fissata al 110% dell'importo dei lavori) è evidente, e condivisibile, che la ratio ispiratrice del disposto sia quella di scongiurare e prevenire comportamenti opportunistici volti ad approfittare dei benefici fiscali, attraverso l'indebita maggiorazione delle voci di costo.

A tal proposito va però tenuto in considerazione che, specie negli interventi complessi, vi sono **costi di capitolato** (quali ad esempio costi di noleggio delle attrezzature, manodopera, costi per le prestazioni intellettuali di tecnici e professionisti) per i quali non esistono univoci riferimenti di mercato ma ne esistono molteplici e talvolta, specie su base territoriale (vedi prezziari delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato provinciali), anche molto diversi tra loro. In assenza dunque:

- di una meglio precisata definizione del concetto di "congruità delle spese";
- dell'individuazione delle fonti di riferimento quali ad esempio i prezziari nazionali, regionali, provinciali – a cui commisurare il concetto di congruità delle spese sostenute;
- dell'individuazione, ai fini di cui sopra, di un'alea di variabilità dei prezzi da potersi considerare accettabile diventa impossibile, per il professionista, incaricato del rilascio dell'attestazione – di cui alle lettere a) e b) del comma 13 – assumersi consapevolmente le responsabilità ed i rischi del caso.

L'indefinitezza di quanto sopra impedisce già di per sé la strutturazione delle polizze assicurative previste dal comma 14.

Definizione dei rischi soggetti a copertura assicurativa

Assumendo per risolta la questione precedente, restano ulteriori questioni legate alla strutturazione di una polizza assicurativa adeguata allo scopo previsto dal comma 14 dell'art.119; schema di polizza assicurativa che al momento non è disponibile sul mercato.

Le questioni riguardano:

- la quantificazione di un relativo mercato che, seppure preventivato, sarebbe comunque destinato a cessare il 31/12/2021, alla decadenza dei termini delle agevolazioni;
- la quantificazione del rischio da coprire per ogni potenziale evento.

Prescindendo qui dal primo aspetto, ci si limita ad evidenziare alcune forti perplessità in merito all'entità dei danni rispetto a cui il professionista è chiamato ad assicurarsi; problematiche che hanno implicazioni, anzitutto, sul premio annuale che dovrà essere corrisposto alla compagnia assicuratrice e sulla sostenibilità economica dello stesso, per il professionista, a fronte di un mercato di imprecisati contorni e di orizzonti comunque brevissimi.



Detto che lo scopo della polizza è quello di garantire ai clienti (del professionista) e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale infedeltà dell'attestazione rilasciata, va sottolineato che il danno qui considerato consiste nella decadenza delle opzioni di cui all'articolo 121.

In altre parole, qualora al professionista venga contestata la veridicità dell'attestazione, ne consegue che:

- il privato mantiene comunque la possibilità di detrarre gli importi delle spese sostenute, eventualmente corretti della parte ritenuta non congrua;
- il privato rinuncia però in via definitiva ad optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura;
- al privato, in ultima analisi, non resta alternativa che sostenere per intero (ed indipendentemente dalla propria capienza fiscale) la spesa relativa ai lavori eseguiti.

Per quanto sopra ricostruito, il professionista – nel dover garantire il risarcimento dei danni ai propri clienti – sarebbe chiamato a coprirsi adeguatamente per corrispondere importi pari fino all'ammontare complessivo dei lavori, sottoscrivendo allo scopo polizze assicurative con massimale "adeguato al numero delle attestazioni" davvero ingente, per sé stesso come per la compagnia assicuratrice. Poiché il professionista è all'inizio della Filiera dei lavori, tale problematica si ripercuote sugli stessi.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto

Un ulteriore considerazione, non meno importante delle precedenti e potenzialmente invalidante l'efficacia delle norme, riguarda l'attuale formulazione dell'articolo 121.

Laddove, infatti, alla lettera a) del comma 1, è riportato che in luogo della detrazione è possibile optare "per un contributo sotto forma di sconto (omissis) fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto", viene a realizzarsi la cessione di un credito, dal soggetto al fornitore, non per il valore pari al 110% dei lavori svolti, bensì per il valore corrispondente all'importo dei lavori eseguiti ed esposti in fattura (ovvero il 100% di questi).

Tale circostanza potrebbe far venir meno qualunque rendimento e beneficio creditizio per il fornitore delle prestazioni e per qualunque ulteriore cessionario del medesimo credito.

Emendamenti all'Art 19

- A) Aggiungere nel titolo dell'art. 119 dopo la parola << fotovoltaico>> l'espressione: <<...., bonus verde>>
- B) Aggiungere dopo "con impianti di microcogenerazione" al comma 1 b) dell'art.119 la seguente frase:
- <<nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 >>
- C) Aggiungere dopo "con impianti di microcogenerazione" al comma 1 c) dell'art.119 la seguente frase:
- <<nonché l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi dell'art.2 lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 >>
- D) Aggiungere alla fine del comma 1 dell'art 119, dopo la lettera c):



<< d) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per unità immobiliare moltiplicato per il numero di unità immobiliari che usufruiscono di tale incentivo.>>

E) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

<<2-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari, si applica nella misura del 70 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.>>

F) Alla fine del comma 15 inserire la seguente frase:

<<, nonché quelle relative al compenso dell'amministratore condominiale per l'attività da questi svolta ed inerente l'intervento che può fruire della detrazione se espressamente deliberato dall'assemblea condominiale >>

Relazione Tecnico Illustrativa Emendamenti all' Art. 119

A partire dalle attuali condizioni di inadeguatezza e, di conseguenza di scarso utilizzo, del "bonus verde" - così come introdotto dalla legge di bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) e prorogato per gli anni a seguire - si evidenzia invece, il carattere strategico che il rafforzamento di tale strumento può determinare, sia nei processi di adattamento delle città, in risposta all'emergenza Covid-19 (attrezzaggio dei cortili condominiali e/o dei terrazzi di copertura, come luoghi alternativi, dove organizzare attività per i più piccoli, offrire spazi agli anziani, ridurre gli assembramenti negli spazi pubblici), che, più in generale, verso gli obiettivi di sostenibilità, con implicazioni ulteriori in termini di riduzione delle temperature, risparmio energetico, regimentazione delle acque reflue, oltre che di qualità e salubrità degli spazi dell'abitare.

L'equiparazione di tale incentivo a quelli previsti per le altre tipologie di intervento (detrazione al 110%, innalzamento del tetto delle spese ammissibili e riduzione a 5 anni del periodo di ammortamento, oltre che possibilità di cessione del credito di imposta) assume valenza strategica:

- per i privati che potranno fruire delle opere a verde, rispetto alle molteplici funzioni ecologiche, ambientali, protettive, igienico-sanitarie, sociali e ricreative, culturali e didattiche, estetiche ed architettoniche che il verde svolge.
- per le Amministrazioni pubbliche che, attraverso lo sviluppo di sinergie pubblico-privato, potranno favorire i processi di decarbonizzazione, rinaturalizzazione, ricostruzione degli equilibri eco-sistemici e di salvaguardia delle biodiversità all'interno delle città.
- per il settore degli operatori del verde che potrà trovare un ulteriore filone di ripresa delle attività, in maniera strutturata e regolamentata, contrastando in tal modo anche il generale



e frequente ricorso, per queste specifiche tipologie di intervento, a lavoratori occasionali, non specializzati, ed al lavoro sommerso.

Emendamenti B e C

Riconoscere il bonus sull'allaccio a reti di **teleriscaldamento** efficienti rappresenta una misura importante per promuovere le fonti rinnovabili abbinate al teleriscaldamento e il recupero di calore dei processi industriali, nell'ottica di favorire la transizione verso l'economia circolare.

Inoltre, questa misura risponde pienamente alle indicazioni previste all'art. 10 comma 17 del Dlgs. 102/2014 di promuovere il servizio di teleriscaldamento efficiente, quale strumento per sostenere l'efficienza energetica.

Il teleriscaldamento efficiente, in particolare quello a biomasse, rappresenta un intervento strutturale di primario interesse generale per il territorio per pianificare il rilancio delle zone rurali e montane, ovvero creare i presupposti per riattivare la gestione forestale e attirare nuovi investimenti legati alle infrastrutture digitali (banda larga).

Emendamento E

Constatata la flebilissima domanda di sostituzione di **serramenti e schermature solari** da parte delle famiglie italiane, per le ovvie implicazioni sanitarie ed economiche derivanti dalla pandemia Covid19, si ritiene indispensabile un emendamento che possa rendere sostenibili ed appetibili da parte dei consumatori anche i singoli interventi (ovvero quelli che in massima percentuale dal 2007 ad oggi hanno permesso un grande risparmio energetico al Paese) attualmente esclusi dall'articolato del "superbonus".

Le proposte da introdurre durante l'iter di conversione in Legge del DL 34/2020 sono le seguenti:

- 1. Aumento al 70% dell'aliquota di detrazione prevista per i singoli interventi di sostituzione di infissi o schermature solari in luogo dell'attuale 50% dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
- 2. Abbassamento a 5 annualità del recupero del credito anche per i singoli interventi in luogo delle 10 vigenti, equiparando la normativa a quanto previsto per gli interventi di riqualificazione complessiva inseriti nel superbonus del 110%. Cinque annualità sia nel caso di recupero fiscale diretto da parte del committente dell'intervento, sia da parte di soggetti terzi, in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.

Per senso di responsabilità nei confronti del Bilancio dello Stato, per motivazioni di equità (massimo accesso al provvedimento da parte delle famiglie italiane e conseguentemente lavoro per il numero più ampio possibile di PMI) e affinché le modifiche proposte non producano maggiore spesa erariale, la proposta limita la sostituzione di serramenti che accederanno alle detrazioni del 70%, ad un valore massimo di detrazione per ciascuna unità immobiliare abbassato a 30.000 euro in luogo dell'attuale tetto di spesa fissato in 60.000 euro.

Emendamento F

Al fine di stimolare il maggior numero possibile di **interventi condominiali**, superando le perplessità dei condomini, si ritiene importante inserire tra le spese detraibili anche quelle relative al compenso dell'amministratore specificamente legate alla attività connesse alla riqualificazione integrale dell'edificio.



Emendamenti all' Articolo 121

- A) Aggiungere alla fine del comma 2 dell'art 121, dopo la lettera f) la seguente lettera g): << g) interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti.>>
- B) Aggiungere alla fine del comma 3 dell'art 121 la seguente frase: << La facoltà di cedere ad altri soggetti il credito d'imposta derivante dagli interventi previsti nel presente articolo è estesa anche ai fornitori che ne detengono la titolarità per aver effettuato tali lavori prima del 2020.>>
- C) Aggiungere alla fine del comma 7 dell'art 121:
- <<consentendone l'invio a cadenza mensile. >>

Relazione Tecnico Illustrativa Emendamenti all' Art. 121

Emendamento A

Si vedano motivazioni sopra riportate all'art. 119, proposta di emendamenti A e D

Emendamento B

L'attuale formulazione dell'art 121 consente ai privati di esercitare l'opzione di cedere a terzi i crediti d'imposta non ancora utilizzati ma non prevede la medesima possibilità per i fornitori; considerato che per intraprendere con celerità gli interventi previsti agli artt. 119 e 121, le imprese hanno necessità di immediata liquidità è opportuno consentire la cedibilità a terzi anche dei crediti d'imposta acquisiti per effetto dei medesimi **interventi realizzati prima del 2020** ed ancora presenti nei cassetti fiscali. L'adozione del presente emendamento non comporta variazione dei saldi previsti nelle relazioni tecniche.

Emendamento C

È opportuno **accelerare l'utilizzo dei crediti d'imposta**, attualmente vincolati all'invio della comunicazione che, per i condomini, è possibile trasmettere in modalità telematica, solo l'anno successivo all'effettuazione dei lavori a cui si riferiscono.

Ne consegue che, per un tipico intervento Eco- Sisma bonus su un condominio di media grandezza dove si devono considerare dei tempi di 3-4 mesi per definire, deliberare e progettare gli interventi, nonché di 6-7 per affidarli e realizzarli, ed ulteriori tempi per approntare le attestazioni da parte dei professionisti, è evidente che l'impresa potrà ricevere sul cassetto fiscale il relativo credito d'imposta solo nel marzo del 2022.

In tali condizioni le imprese preferiranno rimandare le commesse dal 2020 al 2021 onde ridurre il periodo di esposizione finanziaria con effetti negativi sul PIL 2020.



Se viceversa, sarà possibile usufruire dei crediti fiscali non nell'anno successivo all'invio della comunicazione, bensì già nel mese successivo, come del resto già attualmente avviene per i lavori privati, le imprese potranno subito negoziare la cessione dei crediti fiscali ed acquisire altre commesse.

Rispetto all'attuale impostazione della norma, si avrà un immediato effetto positivo sui conti dello Stato: diretto, per il maggior volume dei crediti Iva per gli anni 2020 – 2021, ed indiretto per il maggior gettito IRPEF dovuto all'immediata ripresa dell'occupazione edilizia ed alla drastica riduzione di richiesta di ore di cassa integrazione.

Art.136 - Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Confimi Industria accoglie con favore i nuovi Pir che, da una parte, consentono di dare ossigeno alle Pmi e dall'altra, essendo anche esentasse, possono offrire ai risparmiatori che investono in aziende sane, innovative e competitive dei buoni interessi rispetto allo zero offerto dagli istituti di credito. Si tratta di dare la possibilità di investire soprattutto a chi conosce o è vicino all'azienda, dai manager ai dipendenti, che possono portare parte dei loro risparmi in azienda, controllandone l'operato dall'interno, contribuendone al successo. Non sono ancora chiari i margini di interesse, dipendente da quanto sarà stabilito in occasione dell'emissione.

Chiediamo inoltre che la sospensione regolata dall'art 56 del Decreto Cura Italia "Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19" passi dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021 visto il nulla di fatto circa il tema liquidità che doveva arrivare dagli istituti di credito.

Segnaliamo inoltre che, in riferimento alla moratoria ABI andrebbe chiesta nota esplicativa all'Associazioni bancaria circa la certa esenzione della moratoria dalla segnalazione forbearance e che sia estesa da 12 a 18-24 mesi.

Misure a sostegno delle imprese fino a 5 milioni euro di ricavi

Art. 25 - Contributo a fondo perduto per imprese che hanno subito (aprile su aprile a.p.) una perdita di fatturato superiore ad 1/3. I fondi (da €1000/2000 a 40.000 max) difficilmente arriveranno prima di luglio giacché serve:

- (i) pratica telematica (previo provvedimento AdE e procedura sw);
- (ii) autocertificazione antimafia con verifica della GDF;
- (iii) successiva erogazione in c/c. Ovviamente prima bisogna calcolare lo scostamento del fatturato aprile su aprile (e non è del tutto chiaro con quale metodo). Chi ottiene l'erogazione senza averne diritto ha il penale (art. 316-ter c.p).
- Art. 28 Credito d'imposta affitti. Spetta (60 o 50%) sui canoni di aprile, maggio e giugno a condizione che i canoni siano pagati; invece del credito d'imposta il locatario può optare per la cessione del credito al locatore. Il provvedimento attuativo dell'AdE è previsto entro 20 gg.



Art. 26 Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni da 5/10 a 50 milioni di ricavi

Ci sono tre misure variamente intersecate di non facile interpretazione.

- A. Credito d'imposta del 20% (non imponibile) per conferimenti in denaro (max agevolabile € 2.000.000) in Spa, sapa, srl, srls, e società cooperative (escluse quelle dell'art. 162-bis), alle seguenti condizioni:
- aumento capitale deliberato e versato dal 19/5/2020 ed entro il 31/12/2020 non inferiore a euro 250.000;
- sane al 31/12/2019 ma con riduzione complessiva ricavi di marzo e aprile 2020 superiore al 33% rispetto all'anno precedente;
- Durc (e durf), normativa edilizia, lavoro, prevenzione infortuni e ambiente in regola;
- Non precedenti irregolarità negli aiuti di Stato;
- amministratori, soci e titolare effettivo privi di condanne;
- no distribuzione riserve ante 1/1/2024 (pena decadenza)

Il tutto subordinato ad autorizzazione UE.

- B. Per la società credito d'imposta pari al 50% della perdita 2020 eccedente il 10% del patrimonio netto fino al 30% del nuovo capitare iniettato e nei limiti degli aiuti di Stato. Il credito d'imposta per la società è non imponibile, ma riduce l'importo fiscalmente riportabile delle perdite (e quindi come se fosse tassato). Decade in caso di distribuzione utili ante 1/1/2024. Si tratta sia per la parte A e che B di benefici di fatto monetizzabili solo dal 2021.
- C. Sostegno Stato al capitale (Fondo Invitalia)

Massimo per il triplo dell'aumento di capitale sostenuto dai soci e il 12,5% dei ricavi (quindi max 6,25 milioni per chi ha ricavi pari a 50 milioni).

Attraverso emissione strumenti finanziari (titoli di debito o obbligazioni) anche in deroga all'art. 2412 cc (limite del doppio del capitale e riserve). Il comunicato CDM parla di strumenti "partecipativi". Il testo del 11/5 parlava di strumenti partecipativi che attribuiscono i "diritti patrimoniali e amministrativi" mentre il testo del 13/5 (comma 10 e ss) parla di "finanziamento" da destinare a costi personale restituire entro 6 anni. No distribuzione dividendi e rimborso finanziamenti soci. Vincolo a destinare il finanziamento a costi e attività italiane (comma 13) Caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento (comprese quelle per l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali per il rimborso senza interessi) è rinviato a prossimi decreti MEF e MISE. Sembra eliminato l'obbligo (inizialmente ipotizzato) di comunicare al "partner pubblico" le deliberazioni dell'organo competente relative a decisioni aziendali da cui possa derivare, anche indirettamente, la riduzione del valore di riscatto degli Strumenti Finanziari nonché in ordine a operazioni con parti correlate decisioni; non è chiaro se si tratta di ipotesi accantonata o solo rinviata giacche con i citati decreti saranno individuati anche gli obblighi di rendicontazione periodica al gestore pubblico.

Tutto il pacchetto (crediti d'imposta e/o stop interessi su partecipazione Invitalia per chi mantiene livelli occupazionali) non può superare € 800.000 (limiti del Temporary framework UE sugli aiuti di Stato).



Ulteriori considerazioni

Chiarire e consentire alle associazioni di categoria e alle loro articolazioni territoriali, in quanto soggetti rientranti tra gli "enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa" e che hanno subito gli effetti negativi dell'emergenza da COVID 19 e gli obblighi per le restrizioni da contagio, di accedere a tutti i benefici previsti dal D.L. Rilancio, come per esempio:

- credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (art. 120 del decreto Rilancio);
- il decreto Rilancio estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all'articolo 1, del decreto-legge liquidità (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
- il decreto Rilancio agevola le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
- il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 28 del decreto Rilancio);
- il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125 del decreto Rilancio).

Naturalmente, deve essere possibile la cessione dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 122 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che introduce in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità - per i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 - di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, dei crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Appalti

Si tratta di un tema assai complesso e delicato, intercettando quasi il 15% del PIL del nostro Paese. Su questo tema, e in particolare sulla qualificazione di imprese e stazioni appaltanti, nonché su quello del subappalto, ci si aspetta una rigorosa posizione di difesa da parte dello Stato italiano della vigente normativa nazionale nei confronti del consesso europeo.

Il modello "Genova" può essere solo invocato per la semplificazione dei passaggi burocratici mai per quanto riguarda i criteri di qualificazione delle stazioni appaltati e delle imprese - che debbono



casomai essere resi più stringenti - o per la liberalizzazione del subappalto che è la vera motivazione che si nasconde dietro alcuni pressing.

In Europa, quando si chiede un'autorizzazione a costruire, il progetto presentato viene esaminato dal punto di vista urbanistico, quindi se rispetta i limiti imposti dall'urbanistica, il permesso di costruire viene rilasciato. Tutti gli altri progetti delle strutture, degli impianti, del rispetto delle norme antincendio e dell'isolamento termico, dovranno essere presentati prima della fine dei lavori; poi si procederà al collaudo.

In Italia tutti i progetti di pertinenza del progetto da autorizzare, devono prima essere esaminati da tecnici, che conoscono bene le norme, ma non sono mai stati in cantiere. Per lo stato c'è una spesa notevole per pagare quei giovani laureati, per chi deve costruire ci sono 6-8 mesi in più da aspettare prima di iniziare i lavori. Oltre a questo tempo perso inutilmente, c'è l'aspetto che chi controlla i progetti, impone soluzioni senza avere poi alcuna responsabilità. Chi firma un progetto ha ogni responsabilità in merito al suo intervento: perché lo stato deve introdurre controlli ad ogni livello? Succede solo in Italia.

Politiche di incentivazione all'occupazione giovanile e alla semplificazione

La questione semplificazione è di capitale importanza. Per le imprese nascenti, che nelle aree a maggiore disoccupazione sono la principale valvola di sfogo per giovani e meno giovani esclusi dal mondo del lavoro, andrebbero azzerati gli adempimenti per chi apre una nuova impresa fino a cinque addetti, e deve altresì avere un tempo congruo successivo (1/3/5 anni) per adeguarsi agli obblighi burocratici.

Quindi per le nuove imprese deve servire aprire solo la partita iva (come in Germania o Regno Unito). Per le PMI l'Agenzia delle Entrate deve prevedere la facoltà di aderire ad un regime fiscale sostitutivo che permetta all'imprenditore che lo volesse, di pagare un emolumento unico, preventivo e sostitutivo delle imposte dirette, calcolato sulla media di quanto dovuto nei precedenti cinque anni, mettendolo così al riparo da ogni accertamento fiscale. Questo permetterebbe al gettito fiscale di essere al riparo da imprevisti e al contribuente di godere di costi fiscali decrescenti al crescere del suo fatturato.

In Italia, chiunque apra una partita IVA dovrà erogare da subito come minimo 4.000 euro l'anno all'INPS, oltre altri costi. Per un giovane che vuole iniziare una attività autonoma questo è un impegno gravoso. Piuttosto che ambire all'elemosina di stato bisognerebbe spingere tutti a intraprendere una attività, agevolando l'iniziativa dei giovani e degli esordienti a vario titolo, inserendo progressivamente tutte le tassazioni compreso l'INPS.

Se si considerano i 600 euro mensili di sussidio disoccupazione che si percepiscono senza fare nulla e i 300 euro mensili che deve erogare subito e senza deroghe all'INPS chi vorrebbe fare da sé, è una assurdità e spinge a rimanere a casa a braccia conserte, sviluppando una mentalità assistenzialistica piuttosto che una voglia di realizzarsi autonomamente.

Manca inoltre un'equa politica di incentivazione all'occupazione giovanile e/o femminile tra lavoratori dipendenti (apprendistato, nuova occupazione, bonus occupazionali vari) e lavoratori autonomi giovani e/o donne.



Infatti, mentre per i primi sono previsti agevolazioni per sgravi dal 50% al 100%, per i secondi c'è invece solo la possibilità del regime forfetario che porta la riduzione dei contributi previdenziali IVS INPS dai 3,8 mila euro circa all'anno a 2,5 mila euro l'anno: un po' poco.

Il Sistema CONFIMI potrebbe proporre una politica di incentivazione che almeno equipari lo "sconto" tra le due tipologie di lavoratori dipendenti e autonomi, rendendoli di fatto assimilati.

Credito

Va reintrodotto quanto previsto dalla L. 190/14 art.1 comma 246 (e già presente negli accordi vigenti tra associazione bancaria e imprese), ossia la sospensione della corresponsione della sorte capitale per tutti i finanziamenti e mutui, su semplice richiesta scritta del debitore.

Questo garantirebbe liquidità in modo automatico e generale, nonché ridurrebbe le sofferenze bancarie dovute alla plausibile imminente crisi economica.

I titoli di debito pubblico in possesso della BCE andrebbero considerati sterilizzati e cioè irredimibili e non produttivi di interessi, quindi non più annoverabili nel debito pubblico statale.

La BCE dovrebbe dichiarare espressamente tale status peraltro già evidente nei fatti.

I suddetti provvedimenti proposti sono tutti a costo zero e sistemici, cioè permettono al sistema di ripartire su basi nuove e più aderenti alla realtà concreta, senza dipendere dalla eventuale elargizione di alcun governo regionale, nazionale o internazionale.

Trasporto su gomma

Si segnala l'esigenza di dare risposte concrete al comparto delle aziende di trasporto su gomma (bus turistici e bus di linea) che operano nel mercato senza alcuna sovvenzione pubblica, risposte in termini di interventi economici a supporto che al momento mancano.

Queste aziende offrono un servizio di mobilità essenziale per turisti e cittadini.

Non si può parlare di calo di fatturato, piuttosto siamo di fronte all'azzeramento del fatturato di queste imprese a partire dall'emergenza Covid, ovvero di un intero trimestre (marzo, aprile e maggio) e non si prevede una ripresa nel breve - medio periodo. Con questi numeri è chiaro che è a rischio la sostenibilità economica di tutto il settore.

Parliamo di un settore che dà lavoro a 40mila lavoratori, con un fatturato di quasi tre miliardi di euro.

Si aggiunga che se non riparte il trasporto passeggeri su gomma, alcune aree del Paese (e soprattutto il sud Italia) saranno del tutto sprovviste di collegamenti.

Verrà così a mancare il supporto di un settore fondamentale per la ripartenza dell'Italia, sia per quanto riguarda i flussi di lavoratori e studenti sia per il turismo: infatti il bus è il mezzo ideale, in un Paese come l'Italia con una bellezza diffusa su tutto il territorio, per raggiungere i centri minori e scarsamente collegati.